

**Contenuti**

1. Aiuto alla crescita economica ("ACE") - Art. 1 del Decreto
2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani - Art. 2 del Decreto
3. Detrazioni per interventi di ristrutturazione - Art. 4 del Decreto
4. Imposte differite attive - modifica al credito d'imposta per le imposte anticipate - Art. 9 del Decreto
5. Fatturazione elettronica - Pubblica Amministrazione - Art. 10, comma 13-*duodecies* del Decreto
6. Rapporto tra Fisco e contribuente - Art. 11, comma 1 del Decreto
7. Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - Art. 11, commi 2-5 del Decreto
8. Condoni fiscali - Art. 11, comma 10-*bis* del Decreto
9. Acquisizione di informazioni finanziarie - semplificazioni - Art. 11-*bis* del Decreto
10. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti - Art. 12 del Decreto
11. Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Art. 13 del Decreto
12. Disposizioni in materia di accise - Art. 15 del Decreto
13. Aumento aliquota IVA - Art. 18 del Decreto
14. Imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari - Art. 19, commi 1-5 del Decreto
15. Imposta di bollo sui valori "scudati" - Art. 19, commi 6-12 del Decreto
16. Tassazione degli immobili detenuti all'estero - Art. 19, commi 13-17 del Decreto
17. Tassazione delle attività finanziarie detenute all'estero - Art. 19, commi 18-22 del Decreto
18. Riallineamento partecipazioni - Art. 20 del Decreto
19. Addizionale regionale IRPEF - Art. 28, commi 1-6 del Decreto

## Le novità in tema di fiscalità introdotte dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), c.d. Decreto Monti, relativo a "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici"

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) che contiene "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (nel seguito il "**Decreto**") è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre ed è entrato in vigore in pari data.

Il Decreto introduce diverse novità di rilievo, tra cui quelle di seguito elencate.

1. Aiuto alla crescita economica ("**ACE**")
2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
3. Detrazioni per interventi di ristrutturazione
4. Imposte differite attive - modifica al credito d'imposta per le imposte anticipate
5. Fatturazione elettronica - Pubblica Amministrazione
6. Rapporto tra Fisco e contribuente
7. Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
8. Condoni fiscali
9. Acquisizione di informazioni finanziarie - semplificazioni
10. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti
11. Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ("**IMU**")
12. Disposizioni in materia di accise
13. Aumento aliquota IVA
14. Imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
15. Imposta di bollo sui valori "scudati"
16. Tassazione degli immobili detenuti all'estero
17. Tassazione delle attività finanziarie detenute all'estero
18. Riallineamento partecipazioni
19. Addizionale regionale IRPEF

## 1. Aiuto alla crescita economica (“ACE”) - Art. 1 del Decreto

Il Decreto introduce l’incentivo alla capitalizzazione per le imprese.

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, le società e gli enti indicati all’art. 73, comma 1 lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”) (es. S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) possano dedurre dal reddito d’impresa un importo corrispondente al rendimento nozionale del “nuovo capitale proprio” (per la cui definizione si veda *infra*).

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando una percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio, a partire da quello in corso al 31 dicembre 2010. La predetta percentuale verrà utilizzata per il 2011, il 2012 e il 2013. Successivamente l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito Decreto Ministeriale.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato sarà computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

Vengono previste specifiche modalità tecnico-operative per determinare il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonché altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio. In particolare:

- il capitale proprio alla fine dell’esercizio è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio;
- rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- rilevano come variazione in diminuzione: (a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; (b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; e (c) gli acquisti di aziende o rami d’aziende;
- non rilevano le diminuzioni derivanti da perdite.

## 2. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani - Art. 2 del Decreto

Il Decreto prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, potrà essere dedotto dal reddito d’impresa un importo pari all’IRAP pagata e determinata sulla quota imponibile delle spese del personale dipendente e assimilate.

La deduzione si aggiunge a quella, già in vigore, del 10% dell’IRAP pagata nell’anno d’imposta la quale tuttavia a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 potrà applicarsi a condizione che abbiano concorso alla determinazione della relativa base imponibile IRAP oneri finanziari non deducibili.

Inoltre, viene previsto che, relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione ai fini IRAP passa da Euro 4.600 a Euro 10.600, aumentato a Euro 15.200 per talune aree svantaggiate.

## 3. Detrazioni per interventi di ristrutturazione - Art. 4 del Decreto

La detrazione ai fini IRPEF del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio viene integrata nel TUIR, mediante l’inserimento del nuovo art. 16-*bis* e diventa così una misura strutturale del sistema fiscale, al pari delle altre detrazioni stabili, senza essere più vincolata ad alcuna scadenza.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2012 e ripetono, per larghi tratti, le norme già esistenti.

Il tetto di spesa resta fissato a Euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare e la detrazione va divisa in dieci quote annuali costanti di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

Viene introdotta la possibilità di usufruire della detrazione del 36% anche per la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, compresi quelli non residenziali, colpiti da calamità naturali, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Infine, il Decreto prevede che la detrazione del 55% disposta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista ai fini IRPEF e IRES, venga prorogata di un altro anno ovvero fino alla fine del 2012.

#### **4. Imposte differite attive - modifica al credito d'imposta per le imposte anticipate - Art. 9 del Decreto**

Il Decreto modifica ed integra la normativa relativa al sistema bancario che ha riconosciuto la possibilità di convertire in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (*Deferred Tax Asset*) introdotta dall'art. 2, commi 55-61, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10). Tale disciplina viene così estesa anche alla quota di DTA delle attività per imposta anticipate relative alle perdite fiscali (riportate a nuovo) e riferita alla deduzione dei costi ed oneri relativi alla svalutazione dei crediti (per i soli enti creditizi e finanziari), al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

In particolare, tra le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:

- con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta;
- la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all'art. 84 del TUIR derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui sopra è trasformata per intero in crediti d'imposta;
- la disciplina in oggetto si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria ed alla liquidazione coatta amministrativa di banche ed altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia;
- il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle imposte differite attive:
  - (a) può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione;
  - (b) può essere ceduto al valore nominale all'interno del gruppo ai sensi dell'art. 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - (c) può essere richiesto a rimborso (per l'eccedenza di credito che residua dopo avere effettuato le compensazioni di cui sopra);
  - (d) non è produttivo di interessi.

#### **5. Fatturazione elettronica - Pubblica Amministrazione - Art. 10, comma 13-duodecies del Decreto**

Il Decreto modifica ed integra le disposizioni già esistenti in materia di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse da soggetti che intrattengono rapporti di fornitura di beni o servizi con le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali previste dall'art. 1, comma 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

In particolare, a norma dell'art. 10, comma 13-*duodecies* del Decreto, l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica riguarda gli operatori che hanno rapporti con:

- (a) le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ovvero gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari);
- (b) le Amministrazione Autonome.

Inoltre, viene prevista l'adozione di un'unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

## 6. Rapporto tra Fisco e contribuente - Art. 11, comma 1 del Decreto

All' fine di combattere in maniera più incisiva l'evasione fiscale, il Decreto introduce l'applicabilità della sanzione penale prevista per la falsità nelle autocertificazioni (dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nei casi in cui il contribuente esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, nell'ambito, tra le altre ipotesi, di questionari, inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche.

In altri termini, ogni documento o informazione esibiti, trasmessi o di cui comunque sia data notizia all'Amministrazione finanziaria, a fronte di una sua richiesta, assurge a vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità con la reclusione fino a tre anni.

La disposizione si applica solo se, a seguito delle richieste, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi ed IVA così come previsti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

## 7. Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - Art. 11, commi 2-5 del Decreto

Il Decreto modifica, rendendola più stringente, la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari.

Nel dettaglio, si impone ai predetti operatori finanziari (es. istituti di credito, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, eccetera) a decorrere dall'1 gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti e le operazioni finanziarie di cui all'art. 7, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria) ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini del controllo fiscale nonché l'importo delle operazioni finanziarie.

I dati comunicati saranno archiviati in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria.

Le suddette informazioni potranno essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria oltre che per quanto previsto all'art. 7, comma 11 del D.P.R. n. 605/1973 (indagini finanziarie e procedure di riscossione), anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Viene demandato, infine, ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, di stabilire le modalità delle predette nuove comunicazioni all'Anagrafe tributaria, estendendo l'obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti, necessarie ai fini dei controlli fiscali.

## 8. Condoni fiscali - Art.11, comma 10-bis del Decreto

Con il comma 10-bis dell'art. 11, inserito in sede di conversione del Decreto, viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 del termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse a seguito dei condoni e le sanatorie previsti dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) (art. 2, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legge n. 138/2011).

## 9. Acquisizione di informazioni finanziarie - semplificazioni - Art. 11-bis del Decreto

In sede di conversione del Decreto è stato introdotto un nuovo articolo con finalità di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività.

In particolare, si prescrive l'applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari) anche alle richieste e alle notifiche a banche e intermediari finanziari, e alle relative risposte.

La norma prevede che l'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, siano precedute dalla consultazione dell'archivio dei rapporti previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 e siano effettuate esclusivamente per via telematica.

## 10. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti - Art. 12 del Decreto

Il Decreto introduce nuovi limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In particolare, si interviene sull'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da Euro 2.500 a Euro 1.000 la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei libretti di deposito al portatore.

Viene previsto che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a Euro 1.000, esistenti al 6 dicembre 2011 (*i.e.* data di entrata in vigore del Decreto), devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un somma non eccedente la predetta soglia entro il 31 marzo 2012.

Con riferimento alla nuova soglia per l'utilizzo del contante è, però, introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Infatti, le violazioni commesse nel suddetto periodo e riferite alla limitazione di importo di Euro 1.000 non costituiscono infrazione.

Inoltre, viene previsto che i pagamenti delle spese delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici, di modo da ridurre i costi di gestione del contante.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.

I pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di Euro 1.000.

Inoltre, viene previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla Pubblica Amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato di importo superiore a Euro 1.000, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante: mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. Con decreto del ministero dell'Economia il predetto limite di importo potrà essere modificato.

## 11. Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria - Art. 13 del Decreto

Il Decreto anticipa in via sperimentale al 2012 l'introduzione dell'imposta municipale propria ("IMU"), già prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. Decreto sul fisco municipale) e la cui entrata in vigore a regime è fissata al 2015.

L'IMU sostituisce (a) per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (quindi, ai fini IRPEF, gli immobili posseduti dai "privati" saranno tassati solo se locati) e (b) l'ICI.

Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili qualificabili come fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Viene previsto che siano assoggettati a tassazione anche l'abitazione principale, cioè l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell'IMU è il valore catastale ai fini ICI ma cambiano i coefficienti per il suo calcolo.

La rendita catastale (già rivalutata del 5% in base alla Legge 662/1996) dovrà essere moltiplicata per:

- (a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- (b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- (c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- (d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione di quelli classificati come D/5). Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall'1 gennaio 2013;
- (e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile dei terreni agricoli è costituita dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per 130.

L'aliquota base dell'IMU è dello 0,76% con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze (i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali) e allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (ai Comuni è riconosciuta la possibilità di ridurre la percentuale di 0,1 punto percentuale).

Infine i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES o nel caso di immobili locati.

È prevista una detrazione di Euro 200 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per il 2012 ed il 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400.

I Comuni potranno innalzare l'importo della detrazione ma, in tal caso, gli stessi non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizioni.

Allo Stato verrà attribuito metà del gettito del tributo, considerando solo una parte della base imponibile, al netto delle detrazioni.

## 12. Disposizioni in materia di accise - Art. 15 del Decreto

In Decreto interviene in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare, incrementando, a decorrere dal 6 dicembre 2011, la misura delle accise sui carburanti.

## 13. Aumento aliquota IVA - Art. 18 del Decreto

L'art. 18 del Decreto - che modifica l'art. 40, comma 1-*ter*, del Decreto Legge n. 98/2011 - prevede l'aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 21% e del 10% "dall'1 ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012".

È previsto, inoltre, che:

- (a) a partire dall'1 gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento;
- (b) a decorrere dall'1 gennaio 2014 le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (aumentando così, rispettivamente, al 23,5% e al 12,5%).

Si segnala che gli aumenti programmati per il 2013 ed il 2014 non si applicheranno qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a Euro 13.119 milioni per l'anno 2013 ed a Euro 16.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.

## 14. Imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari - Art. 19, commi 1-5 del Decreto

Con effetto dall'1 gennaio 2012 è stata modificata la tariffa dell'imposta di bollo sugli estratto conto dei conti correnti bancari, sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio (anche postali).

La nuova tariffa è differenziata in ragione della natura del soggetto percettore della comunicazione:

- cliente persona fisica: Euro 34,20;
- cliente diverso da persona fisica: Euro 100.

L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Per i clienti persone fisiche non è dovuta alcuna imposta di bollo se la giacenza media annua risultante dagli estratti conto e libretti è inferiore a Euro 5.000.

È stata, inoltre, modificata la disciplina delle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari) stabilendo che l'imposta di bollo debba essere calcolata, su ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato, o in mancanza, sul valore nominale o di rimborso nella misura proporzionale dello:

- 1 per mille annuo per il 2012;
- 1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Anche in questo caso, la comunicazione si considera comunque inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta è dovuta nella misura minima di Euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di Euro 1.200.

Le modalità di attuazione della disciplina in oggetto saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le Poste Italiane, le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, i quali sono tenuti al versamento, entro il 30 novembre di ogni anno, dell'acconto dell'imposta virtuale di bollo, la percentuale della somma da versare è ridotta al 50% (normalmente l'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ammonta al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata) dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari.

### **15. Imposta di bollo sui valori "scudati" - Art. 19, commi 6-12 del Decreto**

Il Decreto prevede l'applicazione di un'imposta di bollo speciale del 4 per mille sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 15 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 e nell'art. 13-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (cosiddetto scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata sugli strumenti finanziari ex art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

La predetta imposta verrà trattenuta, dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, dagli intermediari finanziari oppure gli stessi riceveranno provvista dal contribuente.

I medesimi intermediari effettueranno il versamento dell'imposta straordinaria, con riferimento alle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 16 febbraio di ciascun anno. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

In caso di omesso versamento dell'imposta straordinaria si applicherà una sanzione pari all'importo non versato. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicheranno le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o accesso per effetto della procedura di emersione o comunque dismesse è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Le disposizioni di attuazione saranno stabilite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **16. Tassazione degli immobili detenuti all'estero - Art. 19, commi 13-17 del Decreto**

Il Decreto ha istituito, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile, intendendosi per tale il costo risultante all'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, determinato secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è sito l'immobile.

Il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Dall'imposta dovuta si deduce, fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l'immobile.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per il versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte dei redditi delle persone fisiche.

Le disposizioni di attuazione saranno stabilite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## **17. Tassazione delle attività finanziarie detenute all'estero - Art. 19, commi 18-22 del Decreto**

Il Decreto ha istituito, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 ed il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie.

Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per il versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte dei redditi delle persone fisiche.

Le disposizioni di attuazione saranno stabilite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## **18. Riallineamento partecipazioni - Art. 20 del Decreto**

La norma estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di "affrancare" fiscalmente - mediante pagamento di un'imposta sostitutiva - i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali di cui all'art. 23, commi 12 e seguenti del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:

- (a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012 (*i.e.* nel 2013);
- (b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014 (*i.e.* nel 2014).

I termini di versamento sopra indicati si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dall'1 dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale.

Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Roma

**Luciano Acciari**  
Tel. +39 06 478751  
lacciari@gop.it

**Luciano Bonito Oliva**  
Tel. +39 06 478751  
lbonitooliva@gop.it

#### Milano

**Marco Frulio**  
Tel. +39 02 763741  
mfrulio@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

## 19. Addizionale regionale IRPEF - Art. 28, commi 1-6 del Decreto

È previsto l'aumento, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, dell'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all'1,23%.

Il predetto aumento viene esteso anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.